

CDXCIII SEDUTA

VENERDI 6 MARZO 1959

Presidenza del Vice Presidente MONTALBANO

INDICE

Disegno di legge: «Modificazioni alla legge per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana» (615) e proposta di legge: «Modificazioni alla legge per l'elezione all'Assemblea regionale» (613) (Richiesta di attribuzione alla Commissione speciale),

PRESIDENTE	669, 674, 675, 676
LANZA	669
BOSCO *	671
LA LOGGIA *	671, 675, 676
CELI	674
MILAZZO; Presidente della Regione	674
SIGNORINO	675
MACALUSO	675
 Sul processo verbale:	
RIZZO *	667
PRESIDENTE	667, 669
LA LOGGIA *	668

La seduta è aperta alle ore 10,55.

STRANO, segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

RIZZO. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Pag.

RIZZO. Signor Presidente, ho chiesto la parola per intervenire sul processo verbale. Vorrei, però, pregare la Signoria vostra, poichè mi risulta che ci sono alcune commissioni riunite, di fare avvisare le commissioni stesse che la seduta è iniziata. Siccome io intervengo sul processo verbale, desidererei che ascoltassero anche i colleghi che in questo momento partecipano ai lavori delle commissioni.

PRESIDENTE. Ho già fatto avvisare il Presidente della Commissione per la finanza e il Presidente della Commissione speciale per lo esame delle proposte di modifica della legge elettorale regionale invitandoli a sospendere le riunioni per dare la possibilità a tutti i deputati membri delle commissioni di partecipare alla seduta.

COLAJANNI. La seduta della Commissione per la finanza è stata sospesa tempestivamente.

RIZZO. Io mi riferivo alla Commissione speciale.

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, può intervenire sul processo verbale.

RIZZO. Signor Presidente, sono intervenuto ieri sera sulle comunicazioni e desidero oggi, in sede di processo verbale, chiarire quanto nella seduta di ieri pomeriggio ho espresso circa la comunicazione data dall'onorevole

Presidente, nella seduta di ieri, di un decreto con il quale io venivo sostituito da altro collega nella Commissione speciale per l'esame di alcuni progetti di legge concernenti la elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana. Intendo chiarire meglio il significato del mio intervento di ieri sera. Ho detto ieri sera che mi ritenevo legittimamente investito del mandato che il Presidente dell'Assemblea aveva dato a me e ad altri 8 colleghi con il decreto precedente, mediante il quale l'intera Commissione veniva nominata. Devo aggiungere che tale decreto di nomina era stato regolarmente comunicato all'Assemblea, la quale ne aveva preso atto senza alcuna osservazione, come l'onorevole Presidente può rilevare dal processo verbale di quella seduta.

Con la presa d'atto da parte dell'Assemblea della comunicazione di quel decreto era completo l'*iter* iniziatosi col mandato che l'Assemblea aveva dato alla Presidenza di nominare la Commissione. Se, successivamente, un gruppo di questa Assemblea fece presente alla Presidenza di non essere rappresentato nella Commissione, questo, a parer mio e a norma del nostro regolamento, non poteva costituire materia sufficiente per una revoca.

Il mio intervento di ieri sera intendeva quindi affermare questo principio: che io mi ritenevo, come mi ritengo tuttora, legittimamente componente di quella Commissione; che ritengo, pertanto, che i lavori che quella Commissione può svolgere in assenza di uno dei membri regolarmente nominato, sono lavori certamente non legittimi.

Intendeva inoltre fare appello — e se non l'ho espresso esplicitamente ieri sera, intendo esplicitamente dirlo questa mattina — all'onorevole Presidenza dell'Assemblea, perchè sull'argomento eventualmente chiedesse l'ausilio della Commissione del regolamento, per vedere se, a norma del nostro regolamento, esiste la possibilità della revoca nella forma e nelle circostanze in cui è avvenuta. Io quindi torno stamattina a ribadire questo concetto, perchè la Presidenza, nel suo alto ed illuminato giudizio, ne possa tener conto, onde i lavori della Commissione non procedano in uno stato certamente non regolare.

LA LOGGIA. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Onorevole Presidente, c'è un aspetto delle mie dichiarazioni di ieri che io desidererei fosse specificatamente menzionato nel verbale. A prescindere da tutte le considerazioni fatte in ordine alla possibilità della delega dei poteri di nomina delle Commissioni da parte dell'Assemblea al Presidente, c'è un punto essenziale ed è questo: che la natura della deliberazione presa dall'Assemblea consiste nella delega al Presidente di un potere dell'Assemblea medesima, cioè a dire nel conferimento di un mandato al Presidente di esercitare, in vece dell'Assemblea, poteri che alla medesima sarebbero propri, ammesso che questi poteri si possano delegare. Questo è un punto fermo di cui desidererei che chiaramente fosse fatta menzione nel verbale. Ora, la delega si fa per argomenti specifici, per occasioni determinate, per tempo determinato in generale. Questo è un principio che nasce dall'ordinamento costituzionale generale, di guisa che, una volta esercitata la delega, essa si esaurisce con l'esercizio. E questo è un punto molto importante, onorevole Presidente, cioè a dire che il mandato che l'Assemblea conferì al Presidente di esercitare in sua vece poteri che sarebbero stati propri dell'Assemblea, si esaurì nell'atto in cui fu speso il potere relativo, cioè a dire fu fatta la nomina.

RIZZO. Nella presa d'atto.

LA LOGGIA. Comunque, di questa nomina l'Assemblea prese atto, onorevole Presidente, con che si chiuse il termine ultimo entro il quale poteva essere esercitato il mandato concesso dall'Assemblea.

Desidererei inoltre che fosse chiaramente inserita nel verbale quest'altra osservazione: se è vero che il mandato dell'Assemblea fu nel senso che il Presidente tenesse conto delle designazioni di gruppo, l'espressione « tener conto » non implica altro che un parere, una designazione non vincolante. Ogni gruppo ha il diritto di farla, ma ciò non vincola il Presidente ad eseguirla; anche perchè il criterio di una proporzionalità tra gruppi della Assemblea e Commissioni non è fissato dal nostro ordinamento interno salvo che per il solo caso delle Commissioni parlamentari di inchiesta. Quindi l'espressione « tenuto conto » significa: tenuto conto in quanto possibile

nell'esercizio di un potere discrezionale del Presidente dell'Assemblea.

Desidererei, onorevole Presidente, che di queste cose fosse fatta chiara menzione nel verbale, a futura memoria, perchè io ho qui da esercitare un mandato che implica l'esigenza del suo pieno esercizio secondo la mia coscienza. E a questo proposito devo, onorevole Presidente, pregarla altresì di disporre che sia inserita a verbale la precisazione che io respingo fermamente le valutazioni che sono state fatte in ordine al mio intervento dallo onorevole Varvaro, nel senso che esso sia stato ispirato da non so quali modeste o spicciolte ragioni di carattere particolare, che egli definiva di famiglia. Io esercito qui un pubblico mandato nell'interesse di coloro che me lo hanno conferito e rappresento, come ciascun deputato, l'intera Sicilia; non ho da porre, non pongo e non ho mai posto, durante gli anni che ho avuto l'onore di appartenere a questa Assemblea, né questioni particolari, né spicciolte, né di famiglia, ma questioni di interesse e di portata generale.

PRESIDENTE. Con i chiarimenti dell'onorevole La Loggia e dell'onorevole Rizzo e non sorgendo altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Richiesta di attribuzione di un disegno di legge e di una proposta di legge ad una Commissione speciale.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la richiesta presentata dal Presidente della Regione nella seduta 492 del 5 marzo 1959, per l'attribuzione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana » (615) alla Commissione speciale prevista dalla deliberazione adottata dall'Assemblea nella seduta 475 del 18 febbraio 1959, per l'esame dei disegni di legge numeri 534, 535 e 483, concernenti, anch'essi, modificazioni ed aggiunte alla legge per l'elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana.

LANZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, al punto B) dell'ordine del giorno, te-

stè letto, si legge che il Presidente della Regione, onorevole Milazzo, nella seduta del 5 marzo 1959 ha presentato richiesta per l'attribuzione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana » (615), alla apposita Commissione speciale. Non saremmo d'accordo per questa assegnazione, in quanto, in atto, investita dell'esame di tutti i disegni di legge già presentati su questa materia è la prima Commissione legislativa, la quale ha già da diversi mesi iniziato il suo lavoro su una materia tanto grave al fine di portare in Assemblea un disegno di legge che possa rapidamente essere approvato.

VARVARO. Prima era investita, oggi non lo è più.

LANZA. Nulla importa che sia stata nominata una Commissione speciale, se a questo si vuole riferire, interrompendomi, l'onorevole Varvaro, in quanto noi sosteniamo che la nomina della Commissione speciale non poteva farsi.

RUSSO MICHELE. Questo è un altro argomento.

LANZA. Abbia la bontà di ascoltarmi. Non poteva farsi perchè tutte le proposte o iniziative che nell'ambito della nostra Assemblea possono essere fatte, debbono seguire il binario obbligatorio del nostro regolamento. Non è possibile che il regolamento venga violato, in quanto non semplicemente ciò potrebbe rappresentare un pericoloso modo di trattare i problemi all'interno dell'Assemblea, ma potrebbe portare gravi conseguenze anche nella eventualità di un appunto critico che potrebbe avversi da parte degli organi di controllo.

Ecco perchè noi siamo d'accordo e lo ripetiamo sempre, anche fuori da quest'Aula, che tutti i regolamenti vanno rispettati alla lettera senza che vengano fuorviati da questa o da quella particolare situazione momentanea. Sono infatti i regolamenti che garantiscono, in un regime democratico, i diritti a tutti i vari raggruppamenti politici. Il nostro regolamento, all'articolo 19, tratta delle commissioni speciali, cioè indica il momento e i casi nei quali l'Assemblea ha facoltà di eleggere una commissione speciale. E recita l'articolo

19: « L'Assemblea può procedere alla nomina « di speciali commissioni per l'esame di de- « terminati argomenti, disegni e proposte di « legge ». Cioè, questo articolo faculta l'Assemblea, nel momento in cui viene presentato un certo disegno di legge o una proposta fra quelle di cui tratta l'articolo 19, ad eleggere di volta in volta una commissione speciale. Successivamente il nostro regolamento prevede i casi nei quali, essendo già in corso il normale *iter* delle leggi, possa l'Assemblea interromperlo e devolvere l'ulteriore corso dell'esame del disegno di legge ad altro organo, esplicitamente indicato in una commissione speciale. Dice infatti l'articolo 58: « Qua- « lora non possa presentarsi la relazione nel « termine di cui all'ultimo comma dell'artico- « lo 25 o nell'altro più breve che avesse fis- « sato precedentemente l'Assemblea, il Presi- « dente della Commissione deve comunicarne « i motivi al Presidente dell'Assemblea mede- « sima. Questi, nella prima seduta successi- « va, informa l'Assemblea, la quale può con- « cedere una proroga o provvedere alla no- « mina di apposita commissione per l'esame « del disegno o della proposta di legge, in con- « formità al disposto dell'articolo 19 ». Cioè, allorchè un disegno di legge è all'esame di una commissione legislativa e questa — o per enorme carico di lavoro, o per altri motivi, non particolarmente indicati nell'articolo 58 — non riesce a presentare nei termini voluti e stabiliti dal regolamento la relazione..

MARTINEZ. Le sappiamo tutte queste cose, onorevole Lanza.

LANZA. Se l'onorevole Martinez mi dice che queste cose le sa, cosa di cui io sono perfettamente certo, son sicuro che conseguentemente voterà come voterò io nei riguardi di questa proposta che viene fatta all'Assemblea.

Dicevo, dunque, che se nel termine stabilito il relatore non presenta la relazione, — e per « termine stabilito » s'intende sia quello ordinario, che quello ridotto a seguito di apposita votazione dell'Assemblea — il Presidente della Commissione ne informa il Presidente dell'Assemblea. Si capisce che si può anche ammettere che il Presidente dell'Assemblea possa sollecitare i poteri del Presidente della Commissione perchè riferisca sui motivi del ritardo.

Ora, non mi pare che il Presidente della

prima Commissione abbia indicato i motivi del ritardo o sia stato sollecitato da parte dell'onorevole Alessi, ad indicarli. Avviene invece, che il regolamento — il quale prevede che solo nel momento iniziale della presentazione del disegno di legge, si possa distoglierlo dalla normale competenza della commissione legislativa permanente —, verrebbe violato qualora il disegno di legge presentato dall'onorevole Milazzo venisse inviato ad una commissione speciale. Invece va inviato alla prima Commissione, che non si è spogliata della competenza a trattare dell'argomento legge elettorale. L'onorevole Presidente della prima Commissione, secondo l'impegno derivatogli dal regolamento, deve esaminare, in uno ai disegni di legge già in corso di esame, anche il disegno di legge oggi presentato dall'onorevole Milazzo. Molto grave sarebbe se l'Assemblea dovesse decidere in maniera difforme. Sarebbe molto grave perchè verremmo a violare quelli che sono i cardini del nostro regolamento interno e delle competenze delle commissioni legislative permanenti, le quali, create con determinate modalità di elezione (in modo che cioè rappresentino proporzionalmente i gruppi politici rappresentati in Assemblea) verrebbero o potrebbero essere svuotate di contenuto ove la proposta oggi fatta dall'onorevole Milazzo venisse approvata, dato che potrebbe in seguito rappresentare una norma. Gravé pericolo, perchè noi potremmo vedere le nostre leggi, non più trattate così come statutariamente e per regolamento è obbligatorio che vengano trattate, ma verremmo a capovolgere completamente il sistema di esame preventivo delle leggi. E si potrebbe verificare ogni giorno di più che, in occasione di leggi più o meno importanti, proposte come questa, appoggiate da una maggioranza di volta in volta formatasi per interessi relativi al disegno di legge in esame, potrebbero demandare ad una commissione speciale l'esame togliendo il diritto, anzi, direi, il diritto-dovere alle commissioni legislative permanenti di esaminarle. E' molto grave ciò. Fra l'altro si verrebbe a violare il principio democratico poichè alla libera elezione da parte dell'Assemblea, voluta dal nostro regolamento per garanzia di tutti, si verrebbe a sostituire una nomina, pur fatta dalla più alta autorità di questa nostra Assemblea, su designazioni dei singoli gruppi, ma sempre nomina e non elezione; verremmo

cioè a svisare quello che per il nostro regolamento è un dettato preciso, dato che si potrebbero di volta in volta mutare i rapporti di maggioranza e minoranza in occasione della nomina dei componenti delle commissioni speciali sostitutive di quelle legislative permanenti. Se dovesse avversi questa modifica del nostro sistema circa l'esame dei disegni di legge, si potrebbe avere una conseguenza ancora più grave dato che, secondo l'oggetto del disegno di legge ed i relativi interessi gravitanti sullo stesso, le varie maggioranze verrebbero a crearsi consentendo la partecipazione ad una commissione speciale di taluni ed impedendola per altri. La norma verrebbe profondamente mutata con grave danno per tutti. Questi motivi credo debbano indurre tutti i colleghi a respingere la richiesta del Governo.

BOSCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo ascoltato con molta attenzione le parole a volte accorate, a volte patetiche dell'onorevole Lanza, il quale vedrebbe un sovertimento della prassi regolamentare, dei valori del nostro ordinamento interno qualora l'Assemblea dovesse accedere alla richiesta del Presidente della Regione. Io non mi propongo, in questo mio brevissimo intervento, di trattare con profondità gli argomenti dal punto di vista regolamentare e giuridico, peraltro non sarebbe mia competenza; ma mi limito soltanto...

LA LOGGIA. Dica, dica.

BOSCO. Onorevole La Loggia, mi limito soltanto a riferire di un precedente che si è verificato su iniziativa proprio dell'accorato onorevole Lanza, il quale alcuni giorni addietro si è proprio servito, e con esito positivo, di questo criterio oggi invocato dal Presidente della Regione, per affidare ad una commissione speciale lo studio e l'esame di una proposta di legge dallo stesso onorevole Lanza presentata. Ed invero è stata costituita, con le stesse modalità, oggi contestate dalla Democrazia cristiana per quanto riguarda la nomina della commissione per l'esame e lo studio della legge elettorale, una commissio-

ne speciale per l'esame delle leggi riguardanti l'urbanistica. Alcuni giorni addietro, ripetuto, è venuta in Assemblea una proposta di legge proprio a firma dell'onorevole Rosario Lanza, concernente la delega al Governo in materia di norme sull'urbanistica. Nel momento in cui è stata presentata questa proposta di legge o il giorno dopo, un deputato della Democrazia cristiana, se non erro l'onorevole Stagno, da questa tribuna, in barba alla rigida interpretazione degli articoli 19 e 58 del regolamento della nostra Assemblea, testé fatta proprio dall'onorevole Lanza, ha chiesto che quella proposta di legge venisse inviata non alla Commissione legislativa permanente per i lavori pubblici, come oggi viene a invocarsi da parte dell'onorevole Lanza, ma alla Commissione speciale per l'urbanistica, nominata da circa un anno.

Ciò non ha scandalizzato nessuno in quella occasione, certamente non ha sovertito i valori fondamentali del nostro regolamento, non ha messo in pericolo l'autonomia e non ha costituito un colpo di forza di nessuna maggioranza. Ora, onorevole Presidente della Assemblea, ritengo che determinate forme di ostruzionismo possano e debbano essere giustificate quando siano veramente in gioco le prerogative fondamentali della nostra Assemblea, dello Statuto e del nostro regolamento.

Ma determinate parodie di ostruzionismo parlamentare sarebbe bene che non si facessero proprio quando coloro, che oggi si ergono a difensori del regolamento e dello Statuto, si sono serviti degli stessi strumenti, or ora invocati dal Governo, per avanzare analoghe richieste che sono state accolte non certo per effetto di colpi di forza di maggioranza, ma per libera volontà dell'Assemblea, che intendeva così rispettare ed applicare il nostro regolamento.

LA LOGGIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'argomento su cui l'onorevole Lanza ha richiamato l'attenzione dell'Assemblea è di estrema importanza. Ieri sera ho votato contro la richiesta, posta all'ordine del giorno di quella seduta, relativa all'assegnazione alla Commissione speciale dei disegni

di legge in materia elettorale che erano stati presentati dopo la costituzione della Commissione medesima; ed ho votato contro per un doppio ordine di motivi, anche se non ho avuto occasione di fare una dichiarazione di voto. Il primo motivo è che la commissione era nominata per l'esame dei disegni di legge allora pendenti dinanzi alla prima Commissione. Vero è che, andando oltre la richiesta dell'onorevole Cannizzo, il Presidente della Assemblea ritenne — e giustamente, perchè in quel caso il principio della connessione andava applicato — di inviare alla Commissione speciale non solo il disegno di legge presentato dall'onorevole Cannizzo, ma anche gli altri connessi, concernenti la stessa materia; ma si trattava di disegni di legge già pendenti in quel momento dinanzi alla prima Commissione.

E la procedura che si seguì, non fu quella prevista dall'articolo 19 del nostro regolamento, il quale prevede che possa farsi luogo alla nomina di commissioni speciali per determinati disegni di legge, con una espressione letterale che fa chiaramente intendere come quella norma si riferisca specificatamente a disegni di legge che vengono inviati a commissioni speciali, per delibera dell'Assemblea, all'atto della loro presentazione. Viceversa si applicò la norma prevista da altro articolo del regolamento, cioè a dire quella contenuta nell'articolo 58, secondo la quale, ove una commissione permanente, già regolarmente investita dell'esame di un disegno di legge per legittima attribuzione di competenza, non abbia assolto all'obbligo di esitare quel disegno o quei disegni di legge nel termine fissato e l'Assemblea non abbia ritenuto di accordare una proroga, l'esame dei disegni di legge stessi va devoluto ad una commissione appositamente nominata. Di guisa che si applicò una norma specifica, che prevedeva la nomina di una commissione speciale, la quale non poteva che avere competenza limitata soltanto ai disegni di legge per i quali si era rilevata la inosservanza del termine regolamentare, e a quelli che, nell'apprezzamento legittimo della Presidenza, si potessero con i medesimi ritenere connessi insindibilmente..

Diverso è il caso che ci si presenta oggi: oggi siamo di fronte a nuovi disegni di legge rispetto ai quali l'Assemblea può, se ne ricorrano gli estremi, procedere alla nomina di

commissioni speciali. Soffermiamoci per esaminare il contenuto dell'articolo 19 del regolamento e come esso si concili e si coordini, nel sistema del nostro regolamento, con gli altri articoli che prevedono la costituzione, il funzionamento e la competenza delle commissioni legislative permanenti.

E' evidente che l'articolo 19, quando parla della facoltà dell'Assemblea di nominare commissioni speciali per l'esame di determinati disegni di legge, non può riferirsi a materie specificatamente demandate alle commissioni permanenti, perchè questo implicherebbe, come conseguenza, la possibilità da parte dell'Assemblea di sottrarre sistematicamente al loro giudice naturale — le commissioni permanenti — i disegni di legge che alle medesime spetta di esaminare. Quindi l'articolo 19 non può che riferirsi a disegni di legge di materie complesse, concernenti magari più commissioni, o aventi particolare importanza che sovrasta i limiti della competenza delle commissioni permanenti legislative, per i quali disegni di legge l'Assemblea, nel suo prudente e sovrano apprezzamento, ritenga di nominare una commissione speciale; ma non può riferirsi a materie ordinariamente spettanti alla competenza delle commissioni legislative permanenti. Il che significa che, se anche fosse richiesta oggi per i disegni di legge in materia elettorale, la nomina di una commissione speciale, questa richiesta non potrebbe essere posta ai voti, perchè lederebbe la legittima sfera di competenza delle commissioni legislative permanenti.

Non si può ammettere il principio, onorevole Presidente, che una maggioranza congiunturalmente formatasi per circostanze politiche che, nel loro mutare, si avvicendano continuamente, possa sottrarre alle commissioni legislative permanenti l'esercizio della loro competenza normale. E' un precedente grave, onorevole Presidente, che può determinare gravi conseguenze nel presente e nell'avvenire, oltre ai dubbi sulla costituzionalità delle leggi, in tal modo elaborate dalla commissione.

LANZA. L'onorevole Milazzo che doveva ascoltare, non c'è.

PRESIDENTE. Il Presidente della Regione è presente.

LA LOGGIA. Ora, onorevole Presidente, se dunque non si può nominare neanche una commissione speciale, ammesso che questa fosse la richiesta, perchè si tratta di materia normalmente attribuita alla competenza di una commissione legislativa permanente, come si può poi estendere il potere di una Commissione speciale, nominata dall'Assemblea per determinato oggetto, ad altri oggetti diversi?

VARVARO. *Usque tandem Catilina!*

LA LOGGIA. Lasci stare Catilina e i ricordi storici, onorevole Varvaro.

VARVARO. Non ho aggiunto il resto. Guardo l'orologio.

MARTINEZ. Il resto noi lo sappiamo.

LA LOGGIA. Onorevole Varvaro, quando io sono stato oggetto, amorevolmente, delle sue cure di oppositore e del suo simpatico ostruzionismo, non ho mai ricordato né Catilina, né la impertinenza del medesimo perchè poi la traduzione italiana era questa: « fino a quando, Catilina, con cotanta impertinenza, abuserai della nostra pazienza! »

VARVARO. Quando facevamo l'ostruzionismo contro di lei dichiaravamo il fine, lei non lo dichiara.

LA LOGGIA. Vede, onorevole Varvaro, ha ragione di richiamare quel precedente: lei allora aveva un fine, io ne ho pure uno, onorevole Varvaro, che è di interesse comune, cioè a dire di non creare precedenti che possano essere lesivi delle attuali e delle future minoranze.

VARVARO. Questo dovrebbe essere un monologo.

LA LOGGIA. Quando noi ammettiamo che una maggioranza, comunque formantesi, possa sottrarre ad una commissione ordinaria la materia di sua competenza, stabiliamo un principio che scardina il nostro regolamento; è per il presente e per il futuro che noi intendiamo difendere i diritti delle minoranze, per oggi e per domani: oggi siamo noi, domani può essere lei; ieri era lei.

Appunto per questo principio noi qui parliamo, e non per altro, mi creda, soltanto per questo.

VARVARO. E' assolutamente puro!

LA LOGGIA. Non ho altro obiettivo, la prego di credermi. Dicevo, onorevole Presidente, se non è possibile procedere alla nomina di una commissione speciale, ammesso che venga richiesta, perchè, in tal modo, la Assemblea, contraddicendo il proprio regolamento, sottrarrebbe ad una commissione ordinaria permanente legislativa la sua competenza, come si può estendere il potere di una commissione speciale al di là di quello che le fu conferito? Lei mi dirà: con una votazione dell'Assemblea. E io le dirò che le votazioni dell'Assemblea in tutto sono ammesse, salvo in ciò che urti indefettibilmente contro il regolamento; perchè in tal caso noi scardiniamo la nostra reciproca garanzia, la nostra norma comune di vita. La commissione speciale fu eletta solo per quei determinati disegni di legge, ebbe quel mandato, può esercitare solo quei poteri, nè può averne altri, anche se l'Assemblea volesse. Ecco perchè penso che non si può votare perchè la norma, in base a cui è stata eletta o nominata quella Commissione, è quella contenuta nell'articolo 58 in rapporto all'articolo 19 del regolamento e l'articolo 19 dice che l'Assemblea può nominare speciali commissioni per « determinati » disegni di legge: i disegni di legge furono determinati, sono quelli e non si può ulteriormente votare per estendere la materia che fu allora determinata. Ci sono dei precedenti? E' male che ci siano questi precedenti; ma non importa che ci siano. I precedenti non possono implicare una modifica del regolamento, onorevole Presidente.

Ed io vorrei qui ricordare all'Assemblea parole che sono state responsabilmente e con grande senso di lungimiranza pronunziate dal Presidente della Camera dei deputati, onorevole Gronchi di fronte a delicate questioni di carattere regolamentare; parole che si riferivano a casi di cui lungamente in questa Assemblea si è discusso nella scorsa estate, onorevole Presidente, a proposito cioè della inammissibilità della questione di fiducia quando il regolamento preveda determinate forme di votazione. Allora il Presidente della Camera, onorevole Gronchi, doveva ri-

solvere un caso: se, essendo prevista la votazione per scrutinio segreto quando un certo numero di deputati lo chieda ed essendo prevista la votazione per scrutinio aperto quando il Governo ponga la questione di fiducia, dovesse prevalere l'una o l'altra richiesta. Ebbene, il Presidente Gronchi volle interpellare l'Assemblea e la interpellò formulando il quesito in modo che solo per quella volta e per quel caso specifico potesse valere la decisione dell'Assemblea stessa, richiamando la responsabilità di tutti, poichè nelle questioni di interpretazione regolamentare non si possono creare precedenti che sostanzialmente modifichino la procedura senza le norme che debbono all'uopo rispettarsi, cioè a dire senza che si verifichi un processo di revisione di quelle norme ed una votazione sulla modifica.

Sono parecchi precedenti che Ella potrà consultare, onorevole Presidente, se lo crederà, nel suo senso di responsabilità, e dai quali va ricavata la conseguenza che i precedenti non costituiscono modifica del regolamento, né sono vincolanti rispetto ad ulteriori e più approfondite valutazioni che possono consigliare di non continuare sulla strada di decisioni che sostanzialmente costituiscono patenti violazioni del nostro regolamento interno e tentativi di sua modificazione attraverso votazioni di maggioranza. Qui potrei fermarmi, ma vorrei aggiungere, onorevole Presidente, che su questa materia, se Ella volesse veramente aggiornarsi con larghissime consultazioni, potrebbe compulsare tutti gli interventi e le dichiarazioni di voto svolti nella scorsa travagliata estate dai nostri egregi colleghi di sinistra, che sembra abbiano oggi dimenticato quanto a suo tempo, con tanta passione, sostennero sull'argomento.

MACALUSO. Non l'abbiamo dimenticato. Siamo coerenti.

LA LOGGIA. E se non li ha dimenticati, ne dia una prova.

MACALUSO. Ne ho dato una prova ieri.

LA LOGGIA. Giustissimo, ma ricordiamoci anche a questo proposito.

CELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELI. Onorevole Presidente, volevo sottoporre alla sua attenzione, salvo restando quanto l'onorevole La Loggia ha già detto sulla questione, un aspetto che si riferisce alla imprevedibilità della richiesta effettuata dal Governo per l'attribuzione alla Commissione speciale del disegno di legge numero 615. In sostanza il disegno di legge 615 ha già trovato, in base all'articolo 125 del regolamento, la sua sede naturale di assegnazione e trovasi già all'esame della prima Commissione legislativa. Infatti, a norma di regolamento, il disegno di legge, appena pervenuto al Presidente dell'Assemblea, è stato trasmesso alla Commissione competente individuata in base all'articolo 53 del regolamento, e cioè a dire alla prima Commissione legislativa. Ora il Governo chiede che il disegno di legge venga attribuito alla Commissione speciale, volendo avvalersi dell'articolo 19 del nostro regolamento. Io ritengo che, dato che il progetto di legge è stato già inviato per l'esame alla prima Commissione legislativa, una sottrazione di competenza possa farsi esclusivamente in base all'articolo 58 del regolamento. Pertanto, solo quando saranno trascorsi infruttuosamente i termini regolamentari assegnati alla prima Commissione legislativa per svolgere la propria relazione sul disegno di legge in parola, esso potrà essere attribuito ad una apposita commissione speciale.

MILAZZO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Presidente della Regione. Rinnovo la richiesta, avanzata ieri sera, perché venga attribuito alla commissione speciale, prevista dalla deliberazione adottata dall'Assemblea per l'esame delle proposte di legge in materia elettorale, il progetto di legge da me presentato: « Modificazioni della legge per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana ». Ritengo che sulla mia richiesta non ci sia da discutere, perché il disegno di legge non può non essere assegnato alla Commissione speciale. È questa la richiesta che ribadisco.

PRESIDENTE. Onorevole La Loggia, intende estendere l'eccezione di improponibilità

III LEGISLATURA

CDXCIII SEDUTA

6 MARZO 1959

anche alla richiesta dell'onorevole Signorino per l'attribuzione alla stessa Commissione speciale della proposta di legge numero 613: « Modificazioni alla legge per l'elezione all'Assemblea regionale », che segue all'ordine del giorno?

LA LOGGIA. Sì, signor Presidente, è lo stesso argomento.

SIGNORINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORINO. Io chiedo che la richiesta dei Governo e la mia vengano abbinate. Inoltre ricordo all'Assemblea che per coerenza non si dovrebbe discutere sull'invio di questi due progetti alla Commissione speciale, in quanto così è stato fatto per il progetto di legge presentato dall'onorevole Majorana della Nicchiara concernente: « Modifica alla legge elettorale ». Ora, io non capisco perché debbano usarsi due pesi e due misure per progetti di legge che concernono la stessa materia. Quindi rinnovo la mia richiesta di ieri sera e chiedo che anche il mio progetto venga inviato alla Commissione speciale.

PRESIDENTE. Essendo emersi elementi nuovi, per dimostrare la validità della eccezione di improponibilità sollevata relativamente alle richieste del Presidente della Regione e dell'onorevole Signorino, che vengano abbinate, mi riservo di decidere dopo avere consultato la Commissione del regolamento e avere esaminato i precedenti parlamentari.

MACALUSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACALUSO. Noi accettiamo la decisione del Presidente, però non senza far rilevare la incoerenza in cui si troverebbe l'Assemblea... (*Proteste dal settore della Democrazia cristiana*)

SALAMONE. Non si critica il Presidente.

CELI. Ieri ha preso le difese del Presidente.

LA LOGGIA. Non può usare il termine « incoerenza » rivolto all'Assemblea.

MACALUSO. Mi lasci parlare. Noi ieri abbiamo deliberato di inviare alla Commissione speciale un progetto di legge presentato successivamente alla costituzione della Commissione stessa. Questa è la realtà. (*Proteste dal settore della Democrazia cristiana*)

L'Assemblea ieri sera ha deliberato in questo senso. Io desidero appunto far rilevare la incongruenza in cui si verrebbe a trovare la Assemblea regionale.

CELI - LANZA. Chiediamo la non inserzione a verbale di quanto ha detto l'onorevole Macaluso.

LA LOGGIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, devo dolormi per il fatto che l'onorevole Macaluso, parlando dalla tribuna, abbia definito incoerente la nostra Assemblea. Questo in effetti è un termine che forse va oltre la intenzione dell'oratore, ma che comunque noi non possiamo certamente accettare come deputati di una Assemblea la quale, credo, non abbia mai dato prove di incoerenza né è mai venuta meno all'elevatezza e al prestigio del suo mandato.

PRESIDENTE. Prego i componenti della Commissione del regolamento di volersi riunire nell'ufficio del Presidente. La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,10, è ripresa alle ore 12,55*)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, considerato che l'Assemblea, dopo avere deliberato la costituzione di una Commissione speciale per l'esame dei disegni e proposte di legge relativi a modificazioni ed aggiunte alla legge per la elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana ed affidato alla stessa i disegni e proposte di legge per i quali la Commissione legislativa competente non aveva presentato la relazione nei termini regolamentari, ha deliberato di assegnare alla Commissione stessa altro disegno di legge avente il medesimo oggetto e precisamente quello presentato dall'onorevole Majorana della Nicchiara, il Presidente ritiene che non possa, a così breve di-

stanza di tempo, pervenirsi ad una difforme decisione che sarebbe peraltro in netto contrasto con la prassi finora costantemente seguita; considerato altresì che le eccezioni regolamentari rilevate non possono ritenersi valide, in quanto non sarebbe ammissibile che disegni e proposte di legge concernenti la stessa materia fossero contemporaneamente esaminate da organi diversi, tal che l'Assemblea verrebbe a trovarsi in presenza di due elaborati presentati da due commissioni ed eventualmente in contrasto tra di loro, la qual cosa creerebbe grave intralcio anche in relazione al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 54 del regolamento, che prevede che la discussione ha luogo sul testo della Commissione, il Presidente decide di non potersi accogliere la eccezione di improponibilità delle richieste presentate dal Presidente della Regione e dall'onorevole Signorino. Pongo ai voti la richiesta presentata dall'onorevole Presidente della Regione. Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è contrario resti seduto.

(E' approvata)

LA LOGGIA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvata)

Pongo ai voti la richiesta presentata dall'onorevole Signorino. Chi è favorevole è pregato di alzarsi; chi è contrario resti seduto.

(E' approvata)

La seduta è rinviata a lunedì 9 marzo, alle ore 18, col seguente ordine del giorno:

A. — Comunicazioni.

B. — Svolgimento dell'interrogazione numero 1779 degli onorevoli Cortese e Malcluso, al Presidente della Regione (Amministrazione civile), circa: « Ritorno a gestione normale degli enti comunali di assistenza di Campofranco, Milena, Riesi e Caltanissetta ».

- C. — Svolgimento di interrogazioni e interpellanza e discussione di mozioni.
- D. — Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:
 - 1) « Contributi ai Comuni per l'impianto di farmacie » (67) (*seguito*);
 - 2) « Contributi per l'istituzione e il funzionamento di farmacie rurali (208) (*seguito*);
 - 3) « Contributo regionale ai Comuni per la somministrazione gratuita di medicinali e di presidi chirurgici ai poveri (406) (*seguito*);
 - 4) « Concessione di un assegno vitalizio alla signora Serio Francesca, vedova Carnevale » (54);
 - 5) « Istituzione dell'Ente per la riscossione delle imposte dirette nella Regione siciliana » (61);
 - 6) « Concessione di un contributo della Regione nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi in Sicilia » (20);
 - 7) « Adeguamento delle indennità mensili spettanti ai maestri delle scuole sussidiarie » (88);
 - 8) « Istituzione delle Scuole materne » (95);
 - 9) « Istituzione di Scuole materne in Sicilia » (217);
 - 10) « Inchiesta parlamentare sul collocamento in Sicilia » (152);
 - 11) « Istituzione della Cassa regionale per l'assistenza e la previdenza agli artigiani e ai venditori ambulanti » (164);
 - 12) « Nomina di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla miseria e disoccupazione nei Comuni di Partinico, Trappeto, Balestrate, Carini, Cinisi, Montelepre Giardinello Terrasini e Grisì » (173);
 - 13) « Abrogazione del primo comma dell'articolo 239 del D.L.P. 29 ottobre 1955, numero 6 « Ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione siciliana » (183);
 - 14) « Utilizzazione di acque sotterranee ad uso irriguo nei comprensori di bonifica » (184);
 - 15) « Devoluzione alla Regione del pa-

trimonio dell'Opera Pia Ospedale Psichiatrico di Palermo » (185);

16) « Mostra siciliana di arte » (192);

17) « Costituzione del Centro di studi per la storia della filosofia in Sicilia » (220);

18) « Finanziamento dell'Istituto universitario di Magistero di Catania » (221);

19) « Costituzione di un Ente regionale per gli ospedali siciliani » (233);

20) « Assegnazione dei terreni all'E.R.A.S. » (242);

21) « Destinazione dei terreni dell'E.R.A.S. alla formazione della piccola proprietà contadina » (269);

22) « Istituzione di una cattedra di teoria generale del processo presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo » (247);

23) « Norme di attuazione della legge 27 dicembre 1950, numero 104, per i contadini che occupano i terreni da assegnare » (250);

24) « Interpretazione autentica dello articolo 66, quarto comma, del D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 » (261) (*Nuovo ordinamento degli Enti locali*);

25) « Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1955, numero 38 » (272) (*Concorsi personale ospedaliero*);

26) « Nuove norme riguardanti compensi ai componenti e segretari di commissioni, consigli, comitati e collegi, comunque denominati, operanti presso le amministrazioni della Regione, aventi anche ordinamento autonomo; nonchè al personale subalterno che presta servizio presso tali commissioni, consigli, comitati e collegi » (281);

27) « Modifica alla legge 27 dicembre 1950, numero 104 » (283) (*Riforma agraria in Sicilia*);

28) « Istituzione di un posto di professore di ruolo di antropologia criminale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Messina » (284);

29) « Validità biennale delle graduatorie del Concorso magistrale regionale

bandito con decreto 20 gennaio 1955, numero 117 » (228);

30) « Validità quinquennale delle graduatorie provinciali del concorso magistrale regionale bandito nel 1955 » (443);

31) « Riduzione degli estagli relativi alla locazione dei fondi rustici ed alla vendita di erbe per il pascolo per l'annata agraria 1956-57 » (305);

32) « Riduzione degli estagli relativi alla locazione dei fondi rustici ed alla vendita di erbe per il pascolo » (337);

33) « Istituzione di un Centro di puericoltura » (308);

34) « Istituzione di una cattedra convenzionata di ebraico e lingue semitiche comparate presso l'Università degli studi di Palermo » (341);

35) « Istituzione di un posto di assistente di ruolo di clinica oculistica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Palermo » (343);

36) « Per una nuova edizione e una traduzione italiana dell'opera geografico-storica di Edrisi » (372);

37) « Istituzione di una Scuola d'arte per la lavorazione del legno e della pietra e lo studio del disegno e di nozioni delle arti figurative in Mazara del Vallo » (373);

38) « Concessione di un contributo annuo a favore dell'Accademia « Gioenia » di scienze naturali » (395);

39) « Concessione di contributi per la costruzione, l'ampliamento, il restauro e per l'attrezzatura di impianti per la raccolta di materie solide e per la depurazione di acque luride » (396);

40) « Provvidenze assistenziali per gli infermi cronici » (397);

41) « Contributi per la costruzione dei mattatoi nei Comuni della Regione » (422);

42) « Istituzione di un posto di aiuto ed uno di assistente presso la clinica odontoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Palermo » (426);

43) « Disegno di legge da sottoporre al Parlamento nazionale (articolo 18

dello Statuto della Regione siciliana): « Istituzione in Sicilia della Sezione regionale del Consiglio di Stato » (440);

44) « Disegno di legge da sottoporre al Parlamento nazionale (ai sensi dello articolo 18 dello Statuto della Regione siciliana): « Istituzione delle sezioni regionali delle Commissioni Centrali delle Imposte e della Commissione censuaria centrale » (442 bis);

45) « Norme relative al personale insegnante e non insegnante delle scuole ed istituti d'arte regionali nonchè degli istituti e magisteri professionali regionali » (457);

46) « Norme integrative alla legge 21 ottobre 1957, numero 58: « Assegno mensile ai vecchi lavoratori » (490);

47) « Ammissione dell'E.N.P.I. alla concessione di contributi regionali di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della

legge regionale 5 agosto 1957, numero 51 » (542);

48) « Anticipazioni ai Comuni per il pagamento di stampati e materiale di cancelleria acquistati » (543);

49) « Norme per alleviare la disoccupazione durante l'inverno 1958-59 » (553);

50) « Proroga dei contratti per la gestione delle esattorie delle imposte dirette nella Regione siciliana » (561);

51) « Istituzione di una cattedra di sociologia presso l'Università degli studi di Palermo » (579).

La seduta è tolta alle ore 13,5.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore
Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - PALERMO